



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01066/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04998/2012 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

***Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania***

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro
generale 4998 del 2012, proposto
da:*

*Giuseppe Allocca, Angela Amato,
Antonio Amendola, Giuseppe
Anatriello, Francesca Appierto,
Maria Balzano, Flora Caputo,
Vincenzo Coppola, Francesco
D'Ambrosio, Maurizio Danise,
Pasquale De Falco, Sabato Di
Palma, Flora Esposito, Daniela
Fornaro, Pasquale Forte, Osvaldo*

*Gigante, Alessandra Labocchetta,
Giuseppina La Porta, Salvatore
Leanza Ferrara, Brunella Leone,
Claudio Manbuca, Rosario
Maresca, Tommaso Monda,
Massimo Murino, Domanico
Pecoraro, Antonia Petrazzuolo,
Michele Ruoppo, Lucrezia Ruotolo
Gonnella, Anna Russo, Massimo
Santillo, Enrico Savastano, Fabio
Sepe, Pasquale Terracciano
Scognamiglio, Flaviana Vernocchi,
rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Lucio Monaco, con
domicilio eletto presso Pasquale
Lucio Monaco in Napoli, piazza
Carlo III, presso l'avv. Vittoria
Panzarella;*

contro

*la Regione Campania, in persona
del Presidente p.t. della giunta
regionale, rappresentata e difesa
dagli avv. Maria D'Elia e Massimo
Lacatena (Avv.ra regionale), con
domicilio eletto presso la sede
dell'Ente, in Napoli, via S. Lucia,
81;*

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull'atto stragiudiziale di significazione e diffida notificato in data 20/07/2012 con il quale si intimava la Regione Campania a porre in essere nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre novanta giorni, ogni opportuno adempimento, funzionale al rispetto della previsione normativa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 1 del 19/01/2009; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.

*Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato e depositato in segreteria il 27 novembre 2012, i sigg.ri elencati in epigrafe, tutti dipendenti della Regione Campania in servizio presso il Settore Finanze e Tributi, hanno agito avverso il silenzio serbato dall'amministrazione regionale sull'atto stragiudiziale di significazione e diffida notificato in data 20 luglio 2012, inteso a ottenere l'adozione "nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre novanta giorni", di "ogni opportuno adempimento, funzionale al rispetto della previsione normativa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 1 del 19/01/2009".

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania.

Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sussiste nella fattispecie la giurisdizione amministrativa, atteso che i ricorrenti non agiscono per la condanna al pagamento dei compensi incentivanti, pure previsti dalla legge regionale invocata, bensì affinché l'amministrazione ponga in essere gli atti amministrativi (indubbiamente di natura autoritativa e non paritetica) propedeutici all'applicazione del disposto normativo di che trattasi.

La legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009, prevede, all'art. 23, rubricato "Potenziamento degli uffici finanziari regionali", che (comma 1) "A decorrere dall'anno 2009 una quota non superiore al 2,5 per cento dell'incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all'anno precedente, nell'ambito

delle attività di accertamento dell'evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, è destinata al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto” e che (comma 2) “Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti modalità e termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro” (con annessa previsione, al comma 3, di copertura finanziaria, “attraverso quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 6.23.57”).

I ricorrenti – prima con l’atto stragiudiziale di significazione e diffida notificato in data 20 luglio 2012, poi con l’odierno ricorso, reclamano per l’appunto l’attuazione, da parte della Regione, mediante l’adozione della delibera di giunta prevista dal comma 2, del disposto introdotto dal citato art. 23, comma 1 (sia per

quanto attiene al potenziamento degli uffici finanziari della Regione, sia per quanto riguarda l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto).

La Regione, nel difendersi in giudizio, sostiene che la delibera di giunta sia atto incoercibile, di natura sostanzialmente programmatico-politica, come tale insuscettibile di configurazione di un vero e proprio obbligo di procedere e di provvedere, giustiziabile nelle forme del rito avverso il silenzio di cui all'art. 117 c.p.a. Aggiunge, inoltre, che la norma del comma 2 subordina la relativa attuazione al rispetto dei vigenti contratti di lavoro.

Il Collegio ritiene, invece, che l'atto de quo non rivesta i caratteri né dell'atto politico, né dell'atto puramente programmatico o di carattere generale, atteso che la norma di legge regionale citata è adeguatamente precisa nel circoscrivere l'ambito della discrezionalità demandata

all'organo di governo alla sola determinazione delle modalità e dei termini esecutivi del comando della norma primaria, che non lascia spazio – sul se procedere - a diverse scelte discrezionali della giunta.

Neppure ostativa all'applicazione della legge sembra essere il richiamo “nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro” contenuto nel comma 2 dell'art. 23 della cui esecuzione si tratta: il limite del rispetto dei vigenti contratti di lavoro può tutt'al più giustificare la previsione, nella adottanda delibera applicativa di giunta, di adeguati momenti di informazione e/o di contrattazione sindacale, ma non giustifica l'inerzia regionale e il rifiuto di eseguire la norma di legge.

Giova peraltro precisare che l'esclusione, sancita dall'art. 13 della legge n. 241 del 1990, “dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”, vale solo con riferimento all’“Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione”, ossia alle norme contenute nel Capo III della legge n. 241 (Partecipazione al procedimento amministrativo), ma non anche con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I, recante i Principi, nel cui ambito è compreso l’art. 2, sull’obbligo di conclusione del procedimento.

Giova altresì rammentare che l’art. 1, comma 38, della recente legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha aggiunto un ultimo periodo al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, del seguente tenore: “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,

improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". Il che dimostra vieppiù la sussistenza dell'obbligo di pronuncia, nella fattispecie, dell'amministrazione regionale, la quale, a fronte della specifica richiesta inoltrata dai suoi dipendenti, legittimati e interessati all'applicazione del citato art. 23 della legge regionale n. 1 del 2009, ha l'obbligo quanto meno di pronunciarsi dichiarando, eventualmente, le ragioni di fatto e di diritto che, a suo avviso, non consentirebbero, ad oggi, di dare esecuzione al disposto normativo, fermo restando, peraltro, che il contenuto chiaro, preciso e circostanziato del dettato legislativo regionale non lascia

margini di discrezionalità all'organo di governo sull'andell'adempimento, ma solo sul quomodo (l'unica alternativa possibile essendo costituita da una nuova legge regionale che riveda o abroghi il disposto normativo del 2009, altrimenti non suscettibile di non esecuzione).

Conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi fondato e va, come tale, accolto, con conseguente dichiarazione dell'obbligo di procedere dell'amministrazione regionale e connessa condanna a provvedere sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza, mediante adozione di un un'apposita delibera della giunta che determini le modalità e i termini applicativi della norma recata dal citato art. 23 della legge regionale n. 1 del 2009, oppure, in alternativa, espliciti le ragioni per le quali tale disposto normativo non dovrebbe

trovare applicazione, con contestuale approvazione di un apposito disegno di legge regionale di modifica e/o abrogazione di tale previsione del 2009, da presentarsi senza indugio al vaglio del competente consiglio regionale.

Le spese di causa, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione regionale, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, letto e applicato l'art. 117 c.p.a., lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale, di provvedere, nei termini indicati in motivazione, sull'atto stragiudiziale di significazione e diffida notificato dai ricorrenti in data 20 luglio 2012.

*Condanna la Regione Campania,
in persona del Presidente p.t. della
giunta regionale, al pagamento
delle spese processuali, che si
liquidano in complessivi euro
1.000,00 (mille/00).*

*Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità
amministrativa.*

*Così deciso in Napoli nella camera
di consiglio del giorno 7 febbraio
2013 con l'intervento dei
magistrati:*

*Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri,
Consigliere, Estensore
Alfonso Graziano, Primo
Referendario*

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)